

Regolamento della Consulta dello Sport

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 02.07.2003

Art. 1 – Composizione e nomina

In attuazione dell'articolo 58 del vigente statuto comunale è costituita la consulta dello sport.

La consulta dello sport è costituita da tutte le associazioni, circoli, società sportive, enti, ecc. che hanno sede operativa nel territorio comunale e svolgono la loro azione prevalentemente in forma dilettantistica e di volontariato, con finalità sociali, ricreative e culturali, aderiscono alla federazione del CONI o a un ente di promozione sportiva, svolgono un'attività continuativa, organizzano un numero significativo di associati.

L'ammissione alla consulta avviene previa richiesta scritta presentata all'amministrazione comunale sulla base di apposito bando che sarà elaborato dal responsabile del servizio "Sport" e approvato dalla competente commissione consiliare.

L'elenco dei richiedenti sarà esaminato dalla competente commissione consiliare al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti dal bando e l'elenco degli ammessi a far parte della consulta sarà comunicato al presidente del consiglio per darne comunicazione al consiglio medesimo.

Al momento della richiesta le associazioni, circoli, società sportive, enti, ecc. comunicano il nominativo del proprio rappresentante in seno alla consulta.

Art. 2 – Durata della consulta

La consulta dura in carica a tempo indeterminato e la sua composizione può variare nel tempo sia per dimissioni, sia per integrazioni con nuovi componenti.

Art. 3 – Convocazione della consulta

La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria, nel primo quadrimestre, e in via straordinaria tutte le volte che il presidente ne ravvisi l'opportunità oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 dei componenti, in tal caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione può essere disposta su richiesta del Sindaco, del competente assessore, del presidente del consiglio comunale, della competente commissione consiliare per consultazioni o informazioni.

Art. 4 – Presidente della consulta

Il presedente della consulta viene eletto nel seno della consulta medesima con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; viene eletto anche un vicepresidente che sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il presidente presiede le riunioni, dirige i lavori, assicura l'ordine della discussione, firma i verbali, rappresenta verso l'esterno la consulta e in particolare cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale.

In caso di assenza anche del vicepresidente le funzioni di presidente saranno assunte dal componente presente più anziano di età.

La prima seduta della consulta relativa alla sua costituzione e alla elezione del presidente e del vice presidente è convocata dal presidente del Consiglio Comunale.

Art. 5 – Partecipazione del Sindaco, degli Assessori.

Alle sedute della consulta è consentita la partecipazione – senza diritto di voto - del Sindaco e degli Assessori, dei componenti della competente commissione consiliare. A tal fine il presidente comunica le convocazioni della consulta al Sindaco e al Presidente del consiglio Comunale.

Il presidente della consulta può chiedere al Sindaco, all'Assessore allo Sport e al competente funzionario comunale di partecipare alle sedute della consulta medesima.

Art. 6 - Sede

La consulta ha sede nel palazzo comunale o comunque in locali utilizzati per attività istituzionali o dell'ente.

Art. 7 – Funzioni

La consulta dello sport esercita funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta per ambiti e materie attinenti all'operato delle associazioni che la compongono. Svolge altresì attività di studio e di ricerca.

In particolare:

- 1. può avanzare proposte al consiglio e alla giunta per l'assunzione di iniziative specifiche al settore di competenza.
- 2. è consultata in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e degli strumenti di pianificazione.

- 3. può essere consultata per tutti i restanti provvedimenti a carattere generale e riguardo a iniziative specifiche al settore di competenza, su impulso del sindaco, della Giunta, del Presidente del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.
- 4. La consulta può chiedere e anche delegare il proprio presidente, nell'ambito di propria competenza, incontri con il sindaco, con gli assessori, con il presidente del consiglio per esaminare per esaminare questioni o per manifestare il proprio giudizio su determinati atti.

Art. 8 – Rapporto annuale

La consulta entro un mese dalla riunione ordinaria trasmette al sindaco e al presidente del consiglio una relazione sull'attività svolta e il programma dell'attività futura; il presidente del consiglio comunica tale relazione ai capigruppo.

Art. 9 Regolamento interno

L'assemblea della consulta approva un regolamento che disciplina il suo funzionamento e, in particolare, prevede:

- a) la durata in carica del Presidente e del vice presidente;
- b) le dimissioni dei propri componenti;
- c) l'ingresso di nuovi associati;
- d) la nomina dei rappresentanti delle associazioni in seno alla consulta.